



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 86 del 24/08/2017

Proposta n. 2017/940

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 29.4.2017. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- il Comune di Castell'Arquato ha adeguato la propria strumentazione urbanistica alla L.R. n. 20/2000 approvando il Piano Strutturale Comunale (PSC), il Piano Operativo Comunale (POC) e il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) rispettivamente con atti di Consiglio n. 21, 23 e 22 del 26.4.2004, successivamente modificati;
- con nota n. 3579 del 16.5.2017 (pervenuta al prot. prov.le n. 11510 del 17.5.2017) il Comune di Castell'Arquato ha inoltrato a questa Amministrazione gli elaborati tecnico-amministrativi relativi all'adozione, con atto di Consiglio comunale n. 14 del 29.4.2017, di una Variante al vigente Piano Operativo Comunale (POC) consistente in un modesto perfezionamento normativo generale e cartografico derivante dall'applicazione dello strumento urbanistico stesso;
- dalla verifica di completezza della documentazione pervenuta è emersa la necessità di richiedere al Comune di Castell'Arquato alcune integrazioni, come da nota n. 14301 del 14.6.2017;
- tali integrazioni sono state trasmesse in allegato alle note comunali n. 5044 del 5.7.2017 e n. 5113 del 7.7.2017 (registrate rispettivamente ai prot. prov.li n.16118 del 5.7.2017 e n. 16372 del 7.7.2017);
- il termine di 60 giorni assegnato alla Provincia per l'adozione del presente atto scade il giorno 5.9.2017, tenuto conto che le ultime integrazioni sono pervenute nella suddetta data del 7.7.2017;

Tenuto conto che:

- la Provincia, in base all'articolo 34, comma 6, della L.R. n. 20/2000, ha il compito di verificare la conformità del POC (e delle sue modifiche) al PSC, al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione sovracomunale formulando le eventuali riserve entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di POC, nonchè di esprimere le proprie valutazioni ambientali sul Piano ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000;

- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni della Variante al POC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale in merito al rilascio del parere sismico stabilisce, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione dello strumento settoriale comunale, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame del Piano o sua Variante;

Dato atto, per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale strategica degli stessi e delle loro Varianti, che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008 e dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, per la valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione comunale e loro varianti, nonché per l'espressione del parere motivato, autorità competente è la Provincia;
- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 13/2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", precisa che *"Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica."*;
- il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le funzioni e le relative competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresa la valutazione ambientale degli stessi, fino alla organica riforma della legge regionale che li disciplina;
- peraltro, a seguito del riordino territoriale operato in applicazione della L.R. n. 13/2015, questa Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della Regione, tramite convenzione, per l'espletamento delle funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica, in quanto il personale provinciale che, fino al 31 dicembre 2015, ha svolto le predette funzioni, non è stato né trasferito, né distaccato alla nuova Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed energia (ARPAE), rimanendo assegnato alla medesima struttura provinciale che è ora denominata "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività produttive";
- la recente "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURET n. 348 del 18.11.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- risulta pertanto salvaguardata la continuità delle funzioni di questo Ente in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi;

Preso atto, relativamente alla valutazione di sostenibilità ambientale prevista dal D.lgs. n. 152/2006 e dall'art. 5 della L.R. n. 20/2000, delle argomentazioni fornite dal competente Responsabile comunale nella Relazione di esenzione allegata alla citata nota n. 5044/2017 tali per cui *"In conclusione, considerate le valutazioni già effettuate ed espresse in sede di Rapporto Ambientale inerente la Variante al II Piano Operativo Comunale, adottata con atto CC n. 32 del 9.12.2013 e approvata con atto CC n. 14 del 09.04.2014, considerate le caratteristiche delle modifiche previste, consenta di garantire la sostenibilità complessiva dell'intervento, in base a quanto stabilito dai commi 3 (principio di non duplicazione della valutazione) e 5 (possibili casi di esenzione dalla valutazione) della L.R. n. 20/2000, è possibile esentare la variante al POC 2017, adottata con delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 29.04.2017 dalla procedura di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT)";*

Acquisiti agli atti:

- copia delle comunicazioni, da parte del Comune alle Autorità militari, dell'adozione della Variante al Piano;
- dichiarazione del competente Responsabile comunale in merito alla insussistenza, sul territorio comunale interessato dalla Variante al Piano, dei vincoli di trasferimento e di consolidamento degli abitati;

Dato atto che l'adozione e il deposito della Variante al POC sono stati comunicati mediante avviso pubblicato sul BURERT n. 139 del 17.5.2017;

Considerato che:

- a compimento della fase istruttoria il Servizio "Programmazione del Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" ha reso una Relazione conclusiva, depositata agli atti, nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le considerazioni, alle quali specificatamente si rinvia per quanto non evidenziato nel presente provvedimento;
- la Relazione istruttoria anzidetta è stata redatta sulla base della documentazione e delle integrazioni trasmesse dal Comune di Castell'Arquato come descritto in premessa e come puntualmente riportato nella medesima;
- dall'illustrazione delle argomentazioni e delle considerazioni contenute nella predetta Relazione istruttoria, è emersa la necessità di formulare, ai sensi dell'art. 34, comma 6 della L.R. n. 20/2000, le riserve alla Variante al POC in esame come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Castell'Arquato, riserve alla V.POC adottata CC 14-2017"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la Relazione istruttoria conclude inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, con la proposta di parere sismico favorevole;

Dato atto che gli elaborati su cui è stata svolta l'istruttoria del POC con valore di PUA sono quelli elencati in Allegato 1 al presente provvedimento per costituirne parte sostanziale ed integrante (denominato "Allegato 1 – Castell'Arquato, elaborati V.POC CC 14-2017");

Dato atto inoltre che:

- nel rispetto delle norme dettate dall'art. 34, comma 7 della L.R. n. 20/2000 il Comune adegua la Variante al POC alle riserve formulate, ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
- il Comune dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dal comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000 e trasmettere copia della Variante al Piano approvata alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile la medesima attraverso il proprio sito web, a norma dell'art. 39, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18bis, comma 3 della L.R. n. 20/2000;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- la L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio" modificata dalla L.R. n. 6/2009 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e, da ultimo, dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- il D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", e successive modifiche;
- la L.R. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la L.R. 30 luglio 2015, n. 13 recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni";
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali modificato e integrato;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 del Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990;

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152"";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 gennaio 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell'otto gennaio 2016, Parte seconda) recante "Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorita' di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;

- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto dal Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, e sottoposto a variante approvata dal Consiglio provinciale il 14 luglio 2003 con deliberazione n. 83 e a successive varianti di cui una approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 12 aprile 2006 e l'altra con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione (delle acque) del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, come aggiornato e approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (PGRA), approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione), finalizzata al coordinamento tra tale Piano e il PGRA, ai sensi dell'art. 7, comma 3 lett. a del D. lgs. n. 49/2010, adottata con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 5 del 7.12.2016 (Progetto adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 5 del 17.12.2015);
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Vista la deliberazione di Consiglio provinciale n. 23 del 30.11.2016 "Verifica di coerenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con i criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti";

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";
- il verbale dell'Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l'art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

- l'art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell'Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell'Ente;

Dato atto che con l'insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Sentito il vice-Segretario generale;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dal Dirigente del Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive" in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l'acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell'art. 34, comma 6 della L.R. n. 20/2000, le riserve alla Variante al POC del Comune di Castell'Arquato adottata con atto di Consiglio n. 14 de 29.4.2017, così come riportate in Allegato 2 (denominato "Allegato 2 – Castell'Arquato, riserve alla V.POC CC 4-2017"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di prendere atto delle argomentazioni fornite dal Comune in merito alla valutazione ambientale della Variante al POC del Comune di Castell'Arquato di cui al punto 1., come descritto in premessa, e pertanto di escludere la suddetta Variante dalla valutazione di cui al D.lgs. n. 152/2006;
3. di esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, relativamente alla Variante al POC del Comune di Castell'Arquato di cui al punto 1, parere sismico favorevole;
4. di dare atto che la decisione di cui ai precedenti punti 1., 2. e 3. del presente dispositivo è assunta con riferimento agli elaborati di Variante al Piano elencati nell'Allegato n. 1 (denominato "Allegato 1 – Castell'Arquato, elaborati V.POC CC 14-2017"), parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di dare atto che il Comune adegua la Variante al POC alle riserve formulate, ovvero si esprime sulle stesse con motivazioni puntuali e circostanziate;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Castell'Arquato dando atto che, a seguito dell'approvazione della Variante al POC, il Comune dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
 - invio della Variante approvata alla Provincia e alla Regione ai sensi del comma 8 dell'art. 34 della L.R. n. 20/2000;
 - garantire la trasparenza dell'attività di pianificazione e governo del territorio e l'accessibilità della Variante al Piano approvata attraverso la pubblicazione della medesima sul proprio sito web, ai sensi dell'art. 39, comma 1 del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18bis, comma 3 della L.R. n. 20/2000;
7. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

FRANCESCO ROLLERI

con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività
Produttive**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 940/2017 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 29.4.2017. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. , si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 24/08/2017

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 86 del 24/08/2017

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 29.4.2017. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. .

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 24/08/2017

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Attestazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 86 del 24/08/2017

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: VARIANTE AL PIANO OPERATIVO COMUNALE (POC) DEL COMUNE DI CASTELL'ARQUATO ADOTTATA CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 14 DEL 29.4.2017. FORMULAZIONE RISERVE AI SENSI DELL'ART. 34, COMMA 6 DELLA L.R. N. 20/2000 E PARERE SISMICO AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA L.R. N. 19/2008. .

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 24/08/2017 al 08/09/2017

Piacenza li, 11/09/2017

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(ROSSI MARIA)
con firma digitale

DENOMINAZIONE	SCALA
POC – Relazione Illustrativa di Variante	/
Relazione di esenzione dalla procedura di valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale (VALSAT)	/

PREMESSA

Premesso che, per quanto concerne le competenze di ciascun livello in cui si articola la pianificazione urbanistica comunale dopo la riforma urbanistica regionale del 2000, si richiama quanto disposto dall'art. 28, comma 3, della L.R. n. 20/2000, come modificato dalla L.R. n. 6/2009, secondo cui le indicazioni del PSC relative alla puntuale localizzazione delle nuove previsioni insediative, agli indici di edificabilità, alle modalità di intervento, agli usi e ai parametri urbanistici ed edilizi, costituiscono riferimenti di massima circa l'assetto insediativo e infrastrutturale del territorio comunale, la cui puntuale definizione e specificazione è operata dal piano operativo comunale, senza che ciò comporti modificazione del PSC, si formulano le seguenti riserve:

Riserve di carattere generale

1. A seguito delle modifiche proposte, si rammenta al Comune che in fase di approvazione della Variante esaminata occorrerà aggiornare e, soprattutto, coordinare i vari elaborati costitutivi del Piano Strutturale Comunale (PSC), dei relativi Quadro Conoscitivo (QC), Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT) e della Zonizzazione Acustica Comunale (ZAC).

Riserve Variante POC

2. In merito alla compatibilità delle previsioni inerenti al "perfezionamento dello schema di assetto e della viabilità dei Sub-Ambiti LOR_R4b, Lor_R4c e relativa modifica della scheda normativa" con le tutele territoriali, paesistiche e geo-ambientali del PTCP vigente, si evidenzia che:
 - gli ambiti sono interessati dal Sistema dei crinali e della collina, pertanto, è necessario che in fase attuativa siano rispettate le condizioni di cui all'art. 6 delle Norme del PTCP.;
 - gli ambiti sono compresi nelle Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale individuate dal PTCP; occorre quindi, che nella fase attuativa degli interventi previsti siano rispettate le condizioni di cui all'art. 15 delle Norme del Piano provinciale;
 - gli ambiti oggetto di Variante POC sono compresi tra le Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranee; pertanto, è necessario che in fase attuativa siano rispettate le condizioni di cui all'art. 36 bis delle Norme del PTCP.

Si richiama l'attenzione del Comune al rispetto delle disposizioni di cui all'Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, assunto ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della L.R.15/2013 e approvato con DGR 922/2017, entrato in vigore lo scorso 1 luglio. Il Comune è tenuto alla puntuale attuazione di tale Atto, secondo i termini, le modalità e gli effetti disciplinati nell'articolato dello stesso; si evidenzia in particolare la necessaria verifica delle definizioni tecniche utilizzate nello strumento comunale, in riferimento all'Allegato II alla DGR 922/2017 "Definizioni tecniche uniformi (DTU)", secondo le disposizioni di cui all'art.3 del citato atto regionale.